

TI_GERICHTE 11.1995.35 vom 30. Juli 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.35

FR: TI_GERICHTE 11.1995.35 du 30 juillet 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1995.35 del 30 luglio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all'entità della rendita o quelle del beneficiario siano migliorate. Presupposto per la soppressione o la riduzione della rendita è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all'epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). Introdotta l'azione di modifica, le eventuali misure provvisoriale sono rette per analogia dall'art. 145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 131; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC). Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo già liquide a un esame sommario, giustificano la soppressione o la riduzione del contributo in via cautelare. Ciò non toglie che nell'ambito di un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior ragione la soppressione) a titolo provvisorio di una rendita basata sull'art. 151 cpv. 1 CC si giustifica solo in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche. Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che continui a corrispondere l'intera rendita per la durata del processo (DTF 118 II 228/229 consid. 3b; Rep. 1989 131 in fondo). Analogo ragionamento vale per la riduzione del contributo alimentare dovuto ai figli (art. 157 CC: DTF 104 II 239 consid. 3); l'azione non è destinata a rimettere in causa la ponderazione d'interessi operata dal giudice del divorzio: essa presuppone che sia intervenuta una rilevante modifica delle circostanze e che la nuova disciplina si imponga per il bene del figlio (DTF 111 II 316 in alto).

E. 2

Il primo giudice ha respinto l'istanza, non riscontrando alcun rilevante cambiamento nelle condizioni economiche dell'appellante; quanto alla nascita dell'ultimogenita _____, essa non ha – secondo la Segretaria assessora – peggiorato la sua situazione dell'obbligato poiché già considerata nel settembre 1993, al momento in cui l'ex moglie ha accettato la riduzione del contributo. L'indubbio aumento del reddito della beneficiaria, infine, era prevedibile al momento della pronuncia del divorzio. L'appellante censura tali argomentazioni facendo valere che l'utile della sua attività è passato da una media annua di fr. 83'000.– nel biennio 1989/90 a una media di fr. 180'000.– nel biennio successivo, per poi diminuire a fr. 102'005.– nel 1993 e denunciare una perdita di fr. 68'486.– nei primi sei

mesi del 1994. Egli contesta poi che la nascita della figlia _____, nel mese di febbraio 1994, sia già stata considerata nell'ambito della richiesta di riduzione del contributo avvenuta nel settembre del 1993. L'appellante osserva infine che la situazione finanziaria della convenuta è migliorata notevolmente, e in maniera del tutto imprevedibile, ciò che a maggior ragione giustifica la soppressione del contributo dovutole. 3. a) Dal fascicolo processuale relativo alla procedura di divorzio (inc. 1462 DSA richiamato) non risulta quale fosse la situazione economica delle parti al momento in cui è stata sottoscritta la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. L'incarto fiscale dell'appellante lascia desumere in ogni modo che la situazione finanziaria del contribuente è migliorata, ove appena si pensi che da un reddito aziendale annuo di fr. 83'000.– nel biennio 1991/92 l'interessato è passato a un reddito aziendale di fr. 180'000.– nel biennio 1993/94. Certo, egli sottolinea che nel 1993 l'utile è poi diminuito a fr. 102'005.– e nei primi nove mesi del 1994 vi è stata una perdita di fr. 68'486.–, ma queste circostanze non bastano – da sole – a dimostrare un peggioramento delle condizioni economiche tale da giustificare una modifica della sentenza di divorzio già in via cautelare. Tenuto conto del fatto che ai fini del 1994 la situazione non è ancora ben definita, l'appellante stesso ammettendo di essere tassato in base agli incassi (appello, pag. 7), e che il conteggio del 30 settembre 1994 (doc. AO) è stato allestito dal professionista medesimo, non si può affermare – a un esame meramente sommario – che la situazione economica sia quella da lui prospettata. L'appellante trascura, del resto, che una riduzione passeggera del suo reddito non giustificherebbe ancora una riduzione del contributo alimentare, difettando quel minimo di durevolezza indispensabile a giustificare una modifica dell'assetto vigente (Deschenaux/Tercier/Werro, *Le mariage et le divorce*, Berna 1995, n. 738, pag. 147). b) I dati sui fabbisogni minimi delle parti sono ancora più lacunosi e non consentono lontanamente di definire la disponibilità mensile dei coniugi al momento del divorzio. Giovi ricordare che per la determinazione del fabbisogno personale occorre far capo in primo luogo al minimo del diritto esecutivo (tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello), cui vanno aggiunti gli oneri fiscali per il corrente periodo d'imposta e i premi di assicurazione per la copertura di rischi d'interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393). Nella fattispecie, tenuto calcolo del nuovo matrimonio dell'appellante e dell'attività lucrativa svolta della seconda moglie, le posizioni esposte nel calcolo del fabbisogno minimo dell'appellante si riferiscono alle sue spese personali, fatti salvi il minimo esistenziale e la quota di locazione, adeguatamente ridotta per tenere conto della convivenza. Il fabbisogno minimo dell'appellante al momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica può essere stabilito, nell'ipotesi a lui più favorevole, in fr. 5'035.– mensili. Esso comprende il minimo di base previsto per i debitori che vivono in economia domestica con parenti (applicato per analogia: fr. 925.–), la locazione (fr. 1'735.–), le spese di riscaldamento (fr. 35.–), l'assicurazione della mobilia domestica (fr. 46.–), la cassa malati (fr. 154.–), il contributo in denaro per i figli _____ e _____ (fr. 1'140.–: cfr. le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, sempre che l'appellante provveda all'intero fabbisogno in denaro), e le imposte (fr. 1'000.–). L'importo così calcolato deve essere ancora aumentato del 20%, come indicano la giurisprudenza e la dottrina (DTF 121 II 49; 118 II 97; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., nota 10 ad art. 152 CC), per un importo complessivo di fr. 6'042.–. L'appellante non avendo reso verosimile l'effettiva necessità di far capo a un'autovettura e nemmeno dimostrato che altre assicurazioni (valori e vita) sono state contratte a copertura di rischi d'interesse per l'economia domestica, i rispettivi importi non possono essere inseriti nel suo fabbisogno,

per altro già maggiorato del noto 20%. I premi della cassa malati dei figli sono già compresi, da parte loro, nel rispettivo fabbisogno dei minori. c) In definitiva, dedotto tale fabbisogno dall'ultimo reddito accertabile (fr. 102'005.-), ossia fr. 8'500.- mensili, l'appellante dispone di un'eccedenza mensile di fr. 2'458.-, con la quale può far fronte al pagamento del contributo litigioso (fr. 2'400.-). In simili circostanze si può ragionevolmente esigere che fino all'emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché non sarà reso chiaramente verosimile un rilevante peggioramento delle sue condizioni economiche – l'obbligato continui a versare il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio, i diritti conferiti da quest'ultima decisione alla beneficiaria prevalendo sugli obblighi a carico dell'appellante (DTF 118 II 229 consid. 3b). Non ravvisandosi, per finire, circostanze particolari che legittimino una riduzione della rendita già in via provvisoria, l'appello dev'essere respinto, senza che occorra indagare oltre sulla situazione della beneficiaria. Tale situazione dovrà essere esaminata al più tardi, in ogni modo, nella procedura di merito.

E. 4

Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è commisurata all'entità della controversia e all'ammontare dei contributi litigiosi. Non si assegnano ripetibili all'appellata, che non ha presentato osservazioni al ricorso. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.- b) spese fr. 50.- fr. 400.- sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.